

STATUTO
FONDAZIONE ASILO INFANTILE VITTORIO EMANUELE II - Ente del Terzo Settore
(ETS in forma abbreviata)

ART.1 ORIGINE E STORIA

L'Asilo Infantile Vittorio Emanuele II", sorto nel 1867 per iniziativa della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Savignano con lo scopo di "provvedere alla educazione intellettuale, morale e fisica dei fanciulli d'ambo i sessi in modo da renderli preparati all'istruzione elementare ed informati alle attitudini di ordine e di lavoro" fu eretto in Ente Morale con Regio Decreto n. 1903 del 14/10/1874. Nel corso della sua storia si è ispirato innanzitutto ai principi della mutualità, e attraverso la lunga collaborazione con gli ordini religiosi delle suore "Maestre Pie dell'Addolorata" e delle suore "Clarisse Apostoliche di Santa Lucia", ha inteso promuovere l'educazione religiosa, oltre che intellettuale, morale e fisica dei fanciulli, con particolare attenzione a quelli più bisognosi. L'Ente ha sempre svolto la propria attività nel complesso immobiliare messo gratuitamente a disposizione dal Comune di Savignano sul Rubicone.

L'Ente ha ottenuto il riconoscimento di istituzione a carattere "educativo-religioso" ai sensi dell'art.25 del DPR 24/07/1977 n. 616 con D.P.C.M. del 1/12/1978.

Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la scuola materna gestita dall'Ente ha ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000.

Con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.165 del 20 luglio 2007 l'Ente ha assunto personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Capo II del Titolo II del I Libro del Cod. Civile, assumendo la nuova denominazione "Fondazione Asilo Infantile Vittorio Emanuele II".

Nel 2022 in seguito a modifica statutaria ha assunto la denominazione di "Fondazione Asilo Infantile Vittorio Emanuele II - Ente del Terzo Settore (ETS in forma abbreviata)".

La sede legale dell'Ente è in via don Minzoni 27 a Savignano sul Rubicone.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Emilia Romagna.

La Fondazione ha durata indeterminata.

ART. 2 SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. La Fondazione Asilo Infantile Vittorio Emanuele II - ETS, è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare le seguenti attività di interesse generale indirizzate all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e sei anni, nei seguenti settori e ambiti di attività:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e di tutti i servizi educativi e didattici connessi (**D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera d**).

b) interventi e servizi socioeducativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni e a sostegno delle famiglie e della genitorialità (**D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera a**).

c) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione (**D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera i**).

d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa (**D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera l**).

e) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori,

anche al fine di agevolare la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socioeducativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio Direttivo (**D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera u**).

2. Nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1., la Fondazione, perseguendo la propria ispirazione cristiana, svolge primariamente servizi scolastici (scuola per l'infanzia e attività connesse) e servizi socioeducativi (nido, sezione primavera, centri ricreativi estivi, ecc.) per le bambine e i bambini dai tre mesi ai sei anni di età salvo eccezioni consentite dalle norme.

Tali servizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D.Lgs n. 65/2017, artt. 1, 2, 3). In questo contesto, la scuola dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della legge n. 62/2000, con D.M. del 28 febbraio 2001 n°488/663 e quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.

Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, la Fondazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori.

Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dall'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.

3. La scuola dell'infanzia e i servizi educativi, gestiti dalla Fondazione, accolgono la bambine e i bambini senza discriminazione alcuna, con priorità ai residenti nel territorio del Comune di Savignano sul Rubicone, nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

4. Un apposito regolamento potrà stabilire norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi attivati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

5. La Fondazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria.

Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

ART 3 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA E DEI SERVIZI

1. Le modalità di funzionamento della scuola dell'infanzia paritaria e di eventuali altri servizi potranno essere disciplinate da appositi regolamenti che dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Il regolamento della scuola dell'infanzia paritaria disciplina le modalità di ammissione, le modalità di determinazione delle rette e di eventuali agevolazioni, nonché le modalità di partecipazione delle famiglie alla vita della scuola.

Lo stesso regolamento dovrà comunque garantire, compatibilmente con le esigenze educative e possibilità gestionali, priorità di ammissione a coloro che si trovano in situazioni di disagio o difficoltà sociale, economica relazionale ed affettiva, o il cui contesto familiare non possa garantire adeguato accudimento.

2. L'utilizzo dell'immobile in cui è ospitata la scuola dell'infanzia paritaria, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, è regolato da apposita convenzione tra la Fondazione e il Comune di Savignano sul Rubicone.

3. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina

delle fondazioni del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

4. la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (**D.Lgs 117/2017, Art. 7**).

ART. 4 – VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

1. La Fondazione può avvalersi, sia tra i Partecipanti che non, di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.

2. I volontari sono iscritti in un apposito registro.

3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

5. la Fondazione può avvalersi altresì di volontari del Servizio Civile, nel rispetto delle norme nazionali e/o regionali/locali, nonché dei tirocini formativi eventualmente richiesti o proposti.

6. la Fondazione può avvalersi altresì, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti.

Art. 5 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti, come risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio Direttivo all'incremento patrimoniale.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

2. La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le entrate patrimoniali;
- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o coprogettazione;
- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;
- le quote annuali dei Partecipanti;
- attraverso ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ART.6 – PARTECIPANTI

Sono Partecipanti della Fondazione le persone fisiche risultanti iscritte nel “libro soci” all’atto della trasformazione della Fondazione in Ente del Terzo Settore (ETS).

Il Comune di Savignano sul Rubicone è Partecipante Fondatore della Fondazione.

Sono altresì Partecipanti tutti quelli, persone fisiche e persone giuridiche, che, successivamente alla trasformazione della Fondazione in Ente del Terzo Settore (ETS), presentano formale domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, che ne delibera l'accoglimento o meno.

Essi sono iscritti nel libro dei Partecipanti (già “libro soci”) tenuto e aggiornato a cura del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante, o per gravi motivi, e coloro che non provvedono, nonostante formale sollecito, e senza giusta causa, al versamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Il Comune di Savignano essendo Partecipante Fondatore non è tenuto al versamento della quota annuale.

Art. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo, nonché il revisore legale dei conti, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge;
- d) l'Assemblea dei Partecipanti.

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo, fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione.

Esso è composto da nove membri:

- cinque membri eletti dalla Assemblea dei Partecipanti tra i propri componenti;
- due membri nominati dal Comune di Savignano sul Rubicone;
- un membro nominato da RomagnaBanca Credito Cooperativo Soc. Coop. con sede in Savignano sul Rubicone o suoi aventi causa;
- un membro nominato dai Parroci dell'Unità Pastorale di Savignano sul Rubicone.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. 117/2017, la nomina da parte del Comune di Savignano sul Rubicone in persona del Sindaco pro tempore si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi come mandato fiduciario con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte comunale sull'operato del designato.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; tutti i consiglieri sono rieleggibili. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo eletti dalla Assemblea dei Partecipanti, subentrano i non eletti in ordine di preferenze; in mancanza, il

Consiglio nomina, per cooptazione i sostituti che resteranno in carica sino alla prima assemblea dei Partecipanti per la conferma o la sostituzione.

Qualora venisse meno la maggioranza o la totalità dei Consiglieri eletti si procede al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 9 - CAUSE DI INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA', DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del consigliere interessato.

2. I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

3. Le dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Direttivo successiva alla data della comunicazione di queste, per la loro presa d'atto. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

4. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 10 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione.

Esso in particolare:

a. elegge, nella sua prima adunanza, il Presidente e il Vicepresidente scegliendoli fra i cinque membri eletti dall'Assemblea dei Partecipanti;

b. assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dal regolamento del personale; nomina il personale direttivo della scuola e dei servizi attivati stabilendone compiti ed attribuzioni;

c. nomina, scegliendolo tra i consiglieri, il Segretario, di cui può disporre altresì la revoca;

d. gestisce la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea. Compie qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;

e. delibera l'entità delle rette di frequenza della scuola e gli altri corrispettivi, tariffe o quote di compartecipazione ai costi per la fruizione dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;

f. approva la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g. approva la bozza del bilancio sociale, ove previsto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h. delibera la proposta di modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo in carica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

i. delibera la proposta di trasformazione e/o l'estinzione dell'Ente con il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo in carica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

l. delibera i regolamenti relativi al personale, alla vita comunitaria, al funzionamento della Scuola dell'Infanzia e dei servizi socioeducativi avviati con il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo in carica;

m. fissa i criteri e modalità dell'erogazione di benefici economici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), dello Statuto;

n. individua le attività diverse, di cui all'art. 3 dello Statuto;

o. delibera sulla partecipazione a reti associative e a forme di collaborazione con altri Enti;

- p. delibera sull'esclusione dei Partecipanti ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera e) del DL 117/2017 nonché dell'art. 6 del presente Statuto;
- q. conferisce eventuali deleghe su specifiche funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
- r. svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

Art. 11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione della bozza del bilancio d'esercizio e per definire il programma di lavoro per l'anno successivo, nonché ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
2. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo della convocazione, e con l'indicazione dell'eventuale presenza di estranei e/o esperti che partecipano senza diritto di voto, da recapitarsi, anche in via telematica, ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza.
3. L'adunanza è valida quando sono presenti almeno cinque membri in carica del Consiglio Direttivo.
4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione di quelle relative al precedente art. 10, punti h) e l). Nelle votazioni a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a scelta del Presidente. Sono sempre a voto segreto le votazioni inerenti persone.
6. Il verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo viene redatto dal Segretario o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario. Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.
7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Apposito regolamento potrà stabilire le modalità di partecipazione e di espressione del voto.

Art. 12 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.
Il Presidente, altresì, convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti.
3. Il Presidente esercita altresì le funzioni di ordinaria amministrazione delegate dal Consiglio Direttivo all'atto della sua nomina, stabilendo i limiti di spesa. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può sempre adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre per la ratifica nella successiva adunanza del Consiglio Direttivo stesso.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza o impedimento, il membro più anziano di nomina.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

1. I Partecipanti della Fondazione sono convocati in assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed ogni tre anni per il rinnovo degli Organi Sociali.

2. L'Assemblea può essere inoltre convocata, dal Presidente, ogni qualvolta ne ricorra la necessità, ed altresì su domanda scritta e motivata di almeno 1/3 dei Partecipanti.

3. La convocazione dovrà essere indirizzata al domicilio dei Partecipanti in forma scritta, anche in via telematica con riscontro di ricezione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

4. L'avviso di convocazione è spedito almeno 10 giorni prima dell'adunanza:

- ai Partecipanti, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal libro dei Partecipanti ovvero alla residenza;
- ai consiglieri ed ai membri dell'organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione qualora vi partecipi almeno la metà dei Partecipanti;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Partecipanti che intervengono.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti presenti, in proprio o per delega.

6. L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione qualora vi partecipi almeno i tre quarti dei Partecipanti;
- b) in seconda convocazione almeno la metà dei Partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei Partecipanti presenti, in proprio o per delega.

7. Le adunanze sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza o impedimento, il membro più anziano di nomina.

8. Ogni Partecipante può ricevere n. 2 deleghe per il voto.

9. L'assemblea dei Partecipanti:

- nomina i membri del Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito nell'articolo 8 dello Statuto;
- nomina i membri dell'Organo di Controllo;
- approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla proposta di modifiche dello statuto;
- delibera sulla proposta di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della Fondazione;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

10. I verbali delle adunanze dell'assemblea dei Partecipanti devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato in seno dell'assemblea stessa.

ART. 14 -ORGANO DI CONTROLLO

1. La vigilanza contabile e amministrativa sull'andamento della Fondazione è affidata all'Organo di controllo, composto da tre membri nominati dalla Assemblea dei Partecipanti.

2. almeno uno dei Componenti dovrà essere iscritto nel registro dei Revisori Legali.

3. Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni; tutti i membri sono rieleggibili. Qualora, durante il mandato venisse a mancare un componente del Collegio subentra il primo dei non eletti che resta in carica sino alla scadenza dell'organo; in mancanza, il Consiglio nomina il sostituto che resterà in carica fino alla prima assemblea utile per la ratifica o la sostituzione.

Qualora dovesse venire a mancare la maggioranza dei membri, si provvede al rinnovo dell'intero Collegio dei Sindaci.

ART.15 -BILANCIO

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. La Fondazione redige il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al bilancio è allegata la relazione dell'Organo di controllo.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, nella relazione di missione.
4. La Fondazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del Codice del Terzo Settore sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo può deliberare di provvedere alla sua redazione.

Art. 16 IL SEGRETARIO

1. Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio Direttivo, assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali.
2. Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo ed opera secondo le sue direttive.

ART.17 LIBRI SOCIALI

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Assemblea dei Partecipanti;
 - b) il registro dei volontari;
 - c) il registro dei Partecipanti (già libro soci).
2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, demandando i relativi compiti al Segretario che opera sotto la responsabilità del Consiglio stesso; i libri delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo sono tenuti a cura dell'organo stesso.

Art. 18- ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause di estinzione di cui all'art. 27 del Codice Civile, accertate dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, d'ufficio o su delibera dell'Assemblea, con conseguente avvio della procedura di liquidazione ai sensi di legge.
2. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio verrà deliberata dall'Assemblea dei Partecipanti su proposta del Consiglio Direttivo con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 del Codice civile, stabilendosi che tale patrimonio, verrà devoluto con deliberazione ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente ai sensi dell'art. 45 de D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile in materia di persone giuridiche private.